



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21.05.2018

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art. 2 – Competenza del servizio

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco il quale si avvarrà, per lo scopo, dei competenti organi preposti al servizio sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, dei medici necroscopi dei custodi dei Cimiteri e dei necrofori, della Polizia Municipale e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza Sanitaria.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 – Denuncia dei decessi

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo ove il cadavere è stato deposto.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dell'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, entro le 24 ore dal decesso.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'ufficiale dello stato civile tutte le indicazioni stabilite con D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 art. 73.

Art. 4 – Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 5 – Denuncia della causa di morte

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica "scheda di morte" la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, nr. 185.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche-epidemiologiche.

La predetta scheda di morte dovrà essere compilata in duplice copia.

Art. 6 – Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7 – Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8 – Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate – sia sul territorio sia negli Ospedali -, dal medico individuato dalla ASL competente per territorio ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285 art. 4

CAPO III - AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 9 – Autorizzazione alla sepoltura

L'ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito dell'Azienda USL competente per territorio.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285, e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 10 – Nulla osta dell'autorità giudiziaria

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 11 – Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 74 del R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal competente Organo del Servizio Sanitario dell'U.S.L.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al competente servizio sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV - OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 12 – Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, così come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285.

Art. 13 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

Art. 14 – Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o, il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o, quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Organo dell'Unità S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 15 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

Art. 16 – Prescrizioni per osservazione di salma portatrice di radioattività

Il mantenimento in osservazione di salma di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Organo dell'Unità S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, N. 185.

Art. 17 – Deposito di osservazione

Durante il periodo di osservazione le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

Presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere, devono riceversi le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Nei casi sopracitati, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il SSN intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

La certificazione medica di cui prima, è titolo valido per il trasporto della salma, purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.

Art. 18 – Trasporto salme al deposito di osservazione

Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni e che comunque, non sia pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 19 – Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione le salme non possono essere rimosse.

E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di salme non assistite direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'Organo dell'Unità S.L., ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

Art. 20 – Depositi ed obitori speciali

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 21 – Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri.

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte; per il rilascio di cadaveri a scopo di studio; per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei

cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra norma vigente in materia.

Art. 22 – Deposito del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito, o quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il competente Organo dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 23 – Obbligo del feretro individuale

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 24 – Caratteristiche feretri per inumazioni

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione, devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 25 – Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

E', altresì vietato, per le inumazioni l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

Art. 26 – Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in Comune distante meno di 100 km e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito del cadavere al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 27 – Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

I cadaveri destinati alla tumulazione, od al trasporto, all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldature e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da

saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25 ai sensi del DPR 285 del 10 settembre 1990, articolo 30 comma 5.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque, nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino sui piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese fra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Art. 28 – Feretri speciali per trasporto di cadavere in altro Comune

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare, per i trasporti di cadavere da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 27 del presente regolamento, prescrivendo le caratteristiche che essi deve possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 29 – Verifica e chiusura dei feretri.

La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'impresa funebre sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al tipo di trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 30 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento.

Fra i servizi gratuiti sono compresi:

1. il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
2. la visita necroscopica;
3. il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate
4. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
5. la fornitura del feretro, il trasporto funebre in ambito comunale, l'inumazione in campo comune e la cremazione per i cadaveri di persone sole o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa e siano in carico ai servizi sociali territoriali in relazione al loro disagio economico;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 31 – Orario, percorsi e controllo dei servizi di trasporto funebre

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.

Il trasporto dei feretri al Cimitero Comunale e nei Cimiteri degli altri Comuni, dovrà essere fatto nei giorni e

nell'orario con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici o da suo delegato.

I giorni festivi i cadaveri saranno ricevute nella cappella mortuaria ed inumate o tumulate il giorno successivo non festivo.

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'Ufficio Sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

Art. 32 - Carri funebri e rimesse

Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione d'idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si dà espresso rinvio alla norma contenuta nell'articolo 20 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 33 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito l'Ufficiale Sanitario, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Ufficiale Sanitario impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione del cadavere, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 34 - Trasporto cadavere ad altro Comune o all'estero

Per il trasporto del cadavere ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi da aprile a settembre i cadaveri devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per i cadaveri che devono essere trasportati in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 35 - Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del settore Servizi Amministrativi o da suo delegato, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

Art. 36 - Autorizzazione al trasporto fuori dal Cimitero o in altro Comune o all'estero

Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta e i familiari o dei conviventi, la SALMA può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere.

Costituisce trasporto di CADAVERE il suo trasferimento dal luogo di decesso alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi posti.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del settore Servizi Amministrativi o da suo delegato, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 23 a 31.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del Comune ove è avvenuto il decesso previa comunicazione al Comune di destinazione. Il Comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il Cimitero.

Il medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 37 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto previsto dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'articolo 27, seguendo le prescrizioni degli articoli 33 e 34 del presente regolamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 43 del presente regolamento, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco suddetto.

Art. 38 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del settore Servizi Amministrativi (o da suo delegato) del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 36.

Art. 39 - Obbligo della autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Responsabile del settore Servizi Amministrativi (o da suo delegato) del luogo dove è avvenuto il decesso. Se il trasporto del cadavere avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 40 - Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 41 Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Il direttore dell'Istituto Universitario prende in consegna il cadavere dall'incaricato del trasporto e lo riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averlo ricomposto con la migliore cura e ricollocato nel feretro, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 42 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

Il trasporto delle ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 36 e 43 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme/cadavere.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento o non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 43 - Trasporto di cadaveri da e per l'estero

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

CAPO VII – CIMITERI E BACINI DI ACCOGLIMENTO

Art. 44 – Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del settore Servizi Amministrativi o da suo delegato.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

Art. 45 – Accoglimento dei cimiteri

Nei cimiteri devono essere esclusivamente ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, se aventi in esso, nell'arco della propria vita, la residenza; ad esclusione - data la limitata disponibilità di spazio - del cimitero di Scarperia in viale Matteotti dove è richiesta la residenza al momento del decesso;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso:
 - 1 - aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - 2 - che abbiano parenti entro il secondo grado o convivente di fatto o unito civilmente residenti nel Comune al momento della morte;
 - 3 - se trattasi del coniuge o dalla persona unita civilmente o dal convivente di fatto (se designato) di persona già seppellita nei cimiteri comunali;
- d) i cadaveri delle persone accolte in case di riposo per anziani, comunque denominate, ubicate in altri Comuni, ma che avevano al momento del loro ingresso in tali istituti la residenza nel Comune di Scarperia e San Piero;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) Sono altresì accettate, solo per immissione, nei loculi o cellette ossario, le urne cinerarie e i resti ossei di cadaveri non residenti in vita nel comune, ma che abbiano i requisiti di cui all'art. 86 – diritti d'uso del presente Regolamento

Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

Art. 46 – Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 44; egli iscrive giornalmente sopra apposito registro:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 47 – Consegna registro al Comune

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Una copia dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 48 – Divieto di riapertura del feretro

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII – PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

Art. 49 - Disposizioni generali

Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:

- Scarperia Viale Matteotti;
- Santa Maria a Fagna, Località Fagna;
- Sant'Agata in Via di Montepoli;
- Marcoiano in Località Marcoiano;
- Lumena in Località Lumena;
- Petrona in Località Petrona;
- Senni in Località Senni;
- San Gavino in Località San Gavino;
- San Piero a Sieve in Località Cardetole;
- Santo Stefano a Cornetole, Località Santo Stefano a Cornetole;
- Bosco ai Frati, Località Lucigliano;
- Gabbiano, Località Gabbiano;

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri elencati, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, sono riservate al personale addetto al cimitero.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Art. 50 – Camera mortuaria

I cimiteri Scarperia, Fagna, Sant'Agata, San Piero a Sieve, Santo Stefano a Cornetole sono provvisti di una camera mortuaria, esclusivamente per l'eventuale sosta dei feretri immediatamente prima del seppellimento.

Art. 51 – Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private nei casi di disponibilità di spazi.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnata ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

Art. 52 – Disposizione campi comuni

Le aree destinate alle sepolture sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

Art. 53 – Piano Regolatore di ciascun cimitero—Planimetria del cimitero – Custodia e aggiornamento

L'ubicazione e disposizione dei vari reparti, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., sono previste dal Piano cimitero predisposto a norma degli articoli da 54 a 63 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'Ufficio Tecnico Comunale è dotato infatti di una planimetria dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

Questa pianta dovrà essere aggiornata periodicamente e quanto siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX– SISTEMI DI SEPOLTURA

INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

Art. 54 – Scavatura e utilizzazione delle fosse

L'inumazione, consiste nel collocamento del feretro, in fossa scavata nel terreno vegetale.

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 55 – Numerazione e individuazione delle fosse – Segni funerari

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Art. 56 – Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

L'inumazione, consistente nel collocamento del feretro, in fossa scavata nel terreno vegetale, rispondente alle prescrizioni vigenti, ha luogo di norma nei campi considerati all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, oppure, a richiesta, nelle aree a ciò destinate dal piano cimiteriale ad accogliere sepolture a sistema d'inumazione in concessione, - Per l'inumazione di cadaveri è d'obbligo l'uso di cassa di legno avente i requisiti stabiliti dall'articolo 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. E' ammesso l'utilizzo di casse di materiale diverso dal legno, se autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990. Per l'inumazione di resti mortali è d'obbligo l'utilizzo di contenitori biodegradabili.

Ciascuna fossa per inumazione dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 57 – Fosse per inumazione cadaveri oltre 10 anni

Le fosse per inumazioni debbono avere una lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono stare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di m² 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri, ma devono essere tracciate, lungo il percorso, delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Art. 58 – Fosse per inumazione cadaveri sotto 10 anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto ai 10 anni debbono avere, una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di m² 2 per ogni inumazione.

Art. 59 – Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento.

TUMULAZIONI

Art. 60 – Carattere privato delle sepolture per tumulazione

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

Art. 61 – Sistemi di tumulazione

La tumulazione è il seppellimento del, racchiusa in doppio feretro di legno e zinco, in colombaro o tomba ed il seppellimento in ossarietto, colombaro o tomba di cassette resti o urne cinerarie.

Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui presente regolamento.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere più spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

I loculi che verranno realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento non potranno essere inferiori alle seguenti misure utili: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70; larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

Ai fini del presente regolamento si definiscono loculi areati quelle strutture fisse, dotate di sistema di areazione naturale, all'interno delle quali vengono tumulati i cadaveri che subiscono un processo di sublimazione spontaneo.

Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivati dalla decomposizione del cadavere mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro deve garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla decomposizione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive del loculi areati si applicano le norme di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 aprile 2011, n. 13/R.

Art. 62 Riutilizzo delle tumulazioni

E' consentito che nei loculi, dove e' presente un feretro, siano deposti, i resti ossei, ricavati da esumazione ordinaria, o da cremazione, tramite collocazione di cassetine di zinco o urne cinerarie con unica limitazione dovuta allo spazio materiale.

Nei sistema di tumulazione possono essere accolti, sussistendone le condizioni di diritto d'uso disciplinate all'art. 86 comma 2, sia cassette ossario che urne cinerarie, indifferentemente dalle indicazioni nell'atto di concessione, con il solo vincolo della capienza fisica, lasciando comunque il posto per i feretri. Spetta ai concessionari verificare, quando intendano richiederne l'utilizzo per più cassette ossario o urne cinerarie, la sussistenza della capienza, assumendosene gli oneri tariffari corrispondenti.

Le spese relative alla demolizione della muratura, alloggiamento cassetta/urna e ricostruzione della muratura saranno effettuate dal Comune dietro pagamento di apposita tariffa che è determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Rimane a carico del concessionario qualsiasi altro intervento specifico sulla lapide funeraria.

La concessione suddetta segue, agli effetti della scadenza, la condizione della concessione del colombaro, senza alcun diritto da parte del concessionario. E' obbligatoria l'iscrizione sulla lapide a chiusura esterna del colombaro con nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto

Art. 63 – Casse per le tumulazioni

I cadaveri destinati alle tumulazioni devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'articolo 27.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

Art. 64 - Tumulazioni provvisorie

Le disposizioni degli articoli 60 e 62 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di cadaveri destinati ad essere tumulati definitivamente in altro luogo del cimitero.

La conservazione in loculo provvisorio e' ammessa nello stesso cimitero di sepoltura definitiva, alla condizione che vi sia la disponibilità degli appositi loculi, limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcreto privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcreti privati;

La durata del deposito non può essere superiore a 15 giorni. Restano a carico del concessionario tutte le spese per la traslazione.

Art. 65 - Divieto di riapertura sepolture

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici o da suo delegato.

CAPO X – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ESUMAZIONI

Art. 66 - Esumazioni - Carattere

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 67 - Esumazioni ordinarie

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 83 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285 del 1990, le esumazioni ordinarie ed eseguite dopo un decennio dalla inumazione sono regolate dal Responsabile del servizio cimiteriale.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Il comune, in relazione alla programmazione gestionale nei cimiteri, può comunque effettuare le esumazioni in un momento successivo.

I periodi in cui siano previste le operazioni di esumazione sono resi noti con l'affissione di specifici avvisi all'ingresso del cimitero interessato e, qualora, possibile, in prossimità dei campi o file interessati, nonché con ogni altra modalità che si ritenga poter assicurare un'ampia e diffusa informazione, anche con l'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, almeno **60 giorni** prima della loro effettuazione, salvo essere ridotto a trenta giorni per mancanza di spazio. Ogni qualvolta ciò sia possibile, l'affissione di tali avvisi sarà effettuata in occasione della Commemorazione dei Defunti compresi i periodi antecedenti; in via generale, è esclusa ogni comunicazione individuale. Le operazioni di esumazione ed estumulazione, quale ne sia il momento in cui avvengano, sono eseguite dal personale cimiteriale comunale ovvero da ditta esterna individuata dal Comune.

L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti caso per caso idonei od opportuni per sottrarle alla vista di chi frequenti il cimitero. Se richiesto, può essere consentita la presenza di familiari o persone legate al defunto da particolari vincoli affettivi, possibilmente nel numero più ridotto possibile, al fine di evitare che si abbiano, anche potenzialmente, situazioni di pericolosità, caso nel quale il personale che esegue l'operazione è legittimato a limitare, o anche a escludere, la presenza di persone diverse, anche se familiari.

Constatandosi l'avvenuta completa scheletrizzazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Qualora, al contrario, non risulti avvenuta la completa scheletrizzazione, sono adottati i trattamenti considerati dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo che la Regione Toscana non adotti norme regolamentari differenti, nel qual caso prevalgono quelle di più recente emanazione. Quando, a seguito di ciò, vi sia re-inumazione, sulla fossa è ammessa soltanto la collocazione di un cippo o segno identificativo, in materiale resistente, al fine di non ostacolare i processi di scheletrizzazione.

Qualora in un cimitero non fosse presente un campo degli indecomposti o, se presente risultasse saturo, il cadavere indecomposto verrà lasciato nella fossa di originaria inumazione. E' possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto e secondo le tariffe comunali, alla sua cremazione.

Il responsabile del servizio cimiteriale, su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, ha facoltà, valutata la fattibilità, di autorizzare, sempre singolarmente l'esumazione ordinaria anticipata rispetto al piano degli interventi di esumazione programmato, valutando anche se l'esecuzione della esumazione in questione possa avvenire senza danneggiare le sepolture vicine.

Art. 68 - Esumazioni straordinarie

I cadaveri possono essere esumati prima del prescritto tempo di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici o da suo delegato per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico dell'Unità S.L. e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

Art. 69 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 70 - Ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 42.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere smaltiti secondo la normativa in materia di trattamento dei rifiuti.

Le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni ordinarie straordinarie potranno essere su richiesta del concessionario, tumulate, racchiuse in apposita cassetta, nel loculo o sepolcro che accoglie il cadavere secondo quanto disposto dall'articolo 87 (Diritto d'uso)

ESTUMULAZIONI

Art. 71- Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni sono ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione secondo il piano di lavoro predisposto dal servizio cimiteriale o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza del cadavere nel tumulo non inferiore a venti anni.

Le ossa recuperate vengono trasferite nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta per deporle in cellette-ossario o loculo già in concessione, per trasferirle in altro cimitero o per cremarle. In questo caso i familiari dovranno preventivamente pagare la vigente tariffa di estumulazione ordinaria.

Quando all'atto della estumulazione si sia constatato che non è pienamente completato il processo di scheletrizzazione, il corpo è ricollocato nel loculo, previa l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la perfetta tenuta del feretro, ovvero avviato alla cremazione a spesa del concessionario.

Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque mese dell'anno.

È richiesta la presenza dell'incaricato A.S.L. per la verifica della tenuta del feretro, nei casi in cui lo stesso vada trasportato in altra destinazione .

Art. 72 - Divieto di riduzione di cadaveri estumulati

È vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurli entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali furono collocati nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'organo dell'U.S. locale chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 73 - Estumulazioni straordinarie

Il Responsabile del settore Lavori Pubblici o suo delegato può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede al di fuori del cimitero a condizione che, aperta la sepoltura, l'incaricato A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'incaricato A.S.L. locale constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione e sostituzione del feretro. Le spese sono a carico del richiedente.

Art. 74 - Norme particolari per le estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 62.

CAPO XI DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 75 - Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

a. Oggetti da recuperare

I familiari che ritengono che nel corso di operazioni di esumazione o estumulazione possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo avviso al servizio di custodia.

Gli oggetti richiesti dai familiari, se rinvenuti, sono loro consegnati previa sottoscrizione di una apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti del servizio cimiteriale.

Gli oggetti preziosi rinvenuti, non preventivamente richiesti dai familiari, sono consegnati al responsabile del servizio cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

b. Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli. Le aree e i relativi materiali possono essere nuovamente concesse.

I rifiuti, depositati temporaneamente nell'area tecnica individuata dal Comune, vengono trattati, imballati e smaltiti, con le modalità previste dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti in vigore.

In ogni caso, i materiali e le opere di cui al comma precedente, non possono venire asportati dai cimiteri da parte dei familiari o da persone da questi incaricati.

Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, all'interno della stessa struttura cimiteriale, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

I ricordi strettamente personali collocati sulle sepolture (es. le foto) possono essere, dietro specifica e preventiva richiesta, restituiti alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico, sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO XII – OSSARIO COMUNE

Art. 76 - Ossario comune

I cimiteri comunali principali sono provvisti di almeno un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Qualora nel cimitero in cui è stata svolta l'esumazione o estumulazione non sia disponibile l'ossario comune si provvederà a raccogliere i resti ossei nell'ossario comune del cimitero di Scarperia o San Piero a Sieve.

CAPO XIII– CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 77 - Durata e decorrenza delle concessioni

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporanea di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- b) nella concessione d'uso temporanea di area per la costruzione di sepoltura privata o di sepolcreti costruiti a cura del Comune a sistema di tumulazione individuale;
- c) nella concessione d'uso temporanea di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o di sepolcreti di famiglia costruiti a cura del Comune o per collettività;

d) nella concessione d'uso temporaneo di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nella tariffa approvata. La durata delle concessioni e' la seguente:

- 30 anni per colombari, loculi;
- 15 anni per loculi areati di cui al D.P.G.R. 5 aprile 2011 n. 13/R;
- 30 anni per le cellette ossario;
- 80 anni per sepolcreti costruiti dal Comune;
- 80 anni per le aree da destinarsi a costruzione di sepolcreti;

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto anche se pluriposto.

Le concessioni d'uso temporaneo di loculi, sepolcreti già costruiti, dovranno essere stipulate esclusivamente al momento del decesso, ad eccezione della concessione ante mortem sempre che ne sussista la disponibilità, a favore di:

- coniuge o dalla persona unita civilmente o dal convivente di fatto (se designato) (di almeno 75 anni) di defunti già tumulati in loculi presso i cimiteri comunali;
- genitori (di almeno 75 anni) in caso di premorienza di figli già tumulati in loculi presso i cimiteri comunali;
- persone di età superiore a 75 anni, residenti nel comune di Scarperia e San Piero in stato di solitudine a seguito di dichiarazione del richiedente di non avere coniuge di non essere unito/a civilmente o di non aver costituito convivenza di fatto e di non avere figli in vita. Nella stessa dichiarazione il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione acquisita.
- persone, residenti nel comune di Scarperia e San Piero portatrici di handicap in possesso di certificazione "H psichico";

Le concessioni d'uso di aree private per la costruzione di sepolture private individuali o di famiglia, potranno essere stipulate anche ante mortem sempre che ne sussistano le particolari condizioni con atto del Responsabile del Servizio Cimiteriale;

Anche le concessioni d'uso temporaneo di ossarini dovranno essere stipulate esclusivamente al momento della presenza di resti ossei o urna cineraria.

Il responsabile del Servizio Cimiteriale può individuare specifici raggruppamenti o specifiche tipologie di concessioni d'uso temporaneo (es. numero fila, quantità) a cui limitare, fino al relativo esaurimento, la possibilità di concessioni ante mortem.

L'Amministrazione Comunale, in relazione alla scarsità complessiva di sepolture, può sospendere, a tempo determinato o indeterminato, la concessione di loculi ante mortem.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di affidare, a mezzo procedura di evidenza pubblica in periodi predefiniti stabiliti dalla Giunta Comunale, concessioni d'uso "ante mortem" di loculi, posti distinti a terra e ossarini anche a favore di persone diverse da quelle di cui al precedente capoverso, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 45.

In tutti i casi di concessione "ante mortem" la scadenza contrattuale decorre comunque dalla data dell'atto di concessione;

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di effettuare concessioni d'uso "straordinarie" regolate appositamente in occasione di costruzione di nuove sepolture private.

Non possono essere fatte concessioni di loculi - aree per sepolture private a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza salvo che non sussistano esigenze di carenza di disponibilità, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Art. 78 - Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia

Per i loculi e i sepolcreti che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito dell'estumulazione ovvero della cremazione dei cadaveri o della loro traslazione nello stesso o in altri cimiteri o a seguito di rinuncia per le concessioni in vita, è rimborsabile una parte della spesa sostenuta, variabile in relazione al

tempo trascorso dalla data della tumulazione nel caso di estumulazione o dalla data del contratto per le concessioni in vita, secondo quanto riportato nello schema successivo.

- a) rimborso del 90% in caso di rinuncia entro un anno dalla data di tumulazione (nel caso di estumulazioni) o del contratto (per le concessioni in vita);
- b) rimborso dell'80% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro due anni;
- c) rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro tre anni;
- d) rimborso del 60 % in caso di rinuncia dopo il terzo anno ed entro quattro anni;
- e) rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo il quarto anno ed entro sette anni;

decorsi sette anni dalla tumulazione (nel caso di estumulazioni) o dalla data del contratto (per le concessioni in vita) non si darà luogo ad alcun rimborso .

Per le concessioni in essere con durata superiore ad anni 30, è riconosciuto un abbattimento del 20% sul prezzo di riacquisto, sulle tariffe vigenti al momento del rinnovo, dei loculi e sepolcreti per gli eredi del defunto, che intendono riutilizzarli per un'altra tumulazione dopo trenta anni dalla sepoltura e prima della scadenza della concessione. In tale caso il soggetto richiedente la nuova concessione dovrà acquisire il parere favorevole degli altri eventuali eredi.

Art. 79 - Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

La durata stabilita dal precedente art. 77 non ha effetto retroattivo e si applica solamente alle concessioni rilasciate a seguito di domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

La diversa durata delle preesistenti concessioni rimane pertanto immutata.

Tuttavia, ai concessionari di colombari, loculi e aree cimiteriali e sepolcreti che presenteranno domanda per la raccolta dei resti ossei e retrocedere dalle pregresse concessioni, purché siano trascorsi almeno trenta anni dalla tumulazione ed entro un anno dalla data di scadenza della concessione l'Amministrazione riconoscerà i seguenti vantaggi:

- a) gratuità dell'operazione di estumulazione;
- b) concessione gratuita di una celletta-ossario (salvo che si intenda collocare i resti in loculo o celletta ossario già in concessione);
- c) gratuità della fornitura della cassetta di zinco per la raccolta dei resti ossei;
- d) gratuità dell'operazione di tumulazione dei resti nella celletta;
- e) cremazione dei resti mortali eventualmente non ancora mineralizzati a carico dell'Amministrazione;
- f) per le concessioni a tempo determinato rimborso di una somma pari al 15% del valore per colombaro, loculo, ossario o area cimiteriale retrocessa;
- g) per le concessioni perpetue, in presenza di atto di concessione, un rimborso pari **al 50%** della tariffa in vigore al momento della rinuncia;

In tale caso il soggetto richiedente dovrà acquisire il parere favorevole degli altri eventuali eredi.

Art. 80 – Concessioni di loculi stagni e areati

a. concessioni di loculi stagni

Nei cimiteri può essere concesso l'uso di loculi stagni per sepolture a sistema di tumulazione.

Le concessioni hanno durata di cui all'art. 77, eventualmente rinnovabili una sola volta.

Le concessioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in occasione della tumulazione di feretro. Salvo concessioni ante-mortem per condizioni particolari

Tali concessioni decorrono dalla data della stipula del relativo atto di concessione.

In caso di estumulazione del cadavere cessa la concessione originaria.

Trova applicazione l'art. 61 del presente regolamento.

b. concessioni di loculi areati

Nei cimiteri comunali, può essere

concesso l'uso di loculo individuale areato (di futura realizzazione) oppure può essere trasformato un loculo stagno in loculo areato, purché in quest'ultimo caso, la durata residua della concessione sia pari o superiore a dieci anni.

Alla tumulazione areata si applicano, per le caratteristiche dei loculi e per quelle dei feretri da collocarvi, le norme di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 aprile 2011, n. 13/R.

In caso di estumulazione del cadavere cessa la concessione originaria.

Trova applicazione l'art. 62 del presente regolamento.

Art. 81 – Concessioni di aree per sepolcreti e di sepolcreti costruiti dal Comune

a. concessioni di aree per sepolcreti

Nel rispetto della disponibilità di ciascun cimitero possono essere concesse aree, al fine di provvedere , a cura del concessionario alla costruzione di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione (massimo due posti). I richiedenti la concessione di aree per le ante mortem ovvero in caso di concessione al momento del decesso il primo cadavere da tumulare nel sepolcreto devono avere i requisiti di cui all'art. 45 del presente regolamento.

Le dimensioni e caratteristiche verranno indicato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria sulla base di quanto disposto all'art 61 del presente regolamento

b. Concessioni sepolcreti

Oltre alle concessioni a sistema di tumulazione di cui al precedente punto, possono concedersi a persone, famiglie o enti, sepolcri a sistema di tumulazione mono e pluriposto (massimo due posti), le cui caratteristiche quantitative di capienza, sono indicate nell'atto di concessione.

In tali sepolcri privati a sistema di tumulazione possono essere accolti, sussistendone le condizioni di diritto d'uso di cui all'art. 87 , sia cassette ossario che urne cinerarie, indifferentemente dalle indicazioni nell'atto di concessione, con il solo vincolo della capienza fisica, lasciando comunque il posto per i feretri . Spetta ai concessionari verificare, quando intendano richiederne l'utilizzo per più cassette ossario o urne cinerarie, la sussistenza della capienza, assumendosene gli oneri tariffari corrispondenti.

Nelle concessioni di aree e sepolcreti , qualora sia richiesta l'estumulazione prima della scadenza, è consentito, a richiesta degli aventi titolo, il collocamento di altro feretro avente diritto di sepoltura nella concessione; con tale collocamento, quando si tratti di concessioni a sistema di tumulazione monoposto, cessa la concessione originaria, qualunque sia la durata residua della stessa, e si procede ad un nuovo atto di concessione previo pagamento della tariffa per le concessioni aventi durata stabilita dal regolamento. Quando si tratti di sepolcri a sistema di tumulazione pluriposto (due posti), oppure di aree concesse ai fini della costruzione di sepolcri a sistema di tumulazione pluriposto (due posti), anche nel caso della estumulazione di uno solo cadavere, cessa la concessione originaria e si deve procedere ad un nuovo atto di concessione previo versamento della tariffa prevista pluriposto, in relazione al numero dei posti.

I richiedenti la concessione di aree per le ante mortem ovvero in caso di concessione al momento del decesso il primo cadavere da tumulare nel sepolcreto devono avere i requisiti di cui all'art. 45 del presente regolamento. Nei sepolcreti le opere murarie necessarie per la tumulazione sono sempre a carico di concessionario.

Art. 82 - Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere il cadavere di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Comunale.

Il Comune potrà intervenire per la conservazione di sepolture di valore storico e di personaggi illustri nel rispetto della normativa in materia di tutela dei beni culturali.

Art. 83 - Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Responsabile del servizio di Polizia mortuaria del Comune.

Nell'atto di concessione viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro sulla base delle disposizioni del presente regolamento (massimo due cadaveri).

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente il nulla osta scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria salvo i casi per cui e' necessario il nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali., sentito ove nel caso, il parere del Responsabile del Servizio Edilizia del Comune.

Art. 84 – Certificato di regolare esecuzione sepolcreto

I sepolcreti possono essere posti in uso soltanto previa verifica del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 85 - Collocazione monumenti funebri - Obbligo all'autorizzazione

Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi ed altri monumenti funerari, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, sentito ove nel caso, il parere del Responsabile del Servizio Edilizia del Comune

Art. 86 - Manutenzione sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nel caso di sepolture private abbandonate per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, in caso irreperibilità degli aventi diritto, per pubbliche affissioni concedendo trenta giorni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione.

CAPO XIV DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Art. 87 - Diritto d'uso

In via generale il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, esclusivamente, alla persona del concessionario, e alle persone appartenenti alla sua famiglia, quale ne sia la residenza, a chi è subentrato nella concessione, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o dalla persona unita civilmente o dal convivente di fatto (se designato) o da altra persona facente parte di stabile convivenza ai sensi e nei termini e condizioni dell'articolo 77 del codice civile, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

Per il coniuge o dalla persona unita civilmente o dal convivente di fatto (se designato), gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in caso di pluralità, dai titolari della concessione, i quali presenteranno apposta istanza al servizio di polizia mortuaria, ai fini del rilascio del nulla osta alla sepoltura. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato oltretutto, di norma, con la documentazione di cui all'art. 33, comma 1, lettera b) Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni, da acquisire d'ufficio, anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti e i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni o istanza, avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, resa dai concessionari del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno al decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso

dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutti i cadaveri, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

Nel caso di persona fisica istituita erede per via testamentaria dai concessionari, si presume la condizione di particolare benemerenzia, senza che siano necessari ulteriori mezzi di prova oltre al legato.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la dichiarazione di decadenza senza alcun titolo a ripetizione

Art. 88 - Contratto di concessione

Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria mediante regolare atto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nelle tariffe comunali.

CAPO XV RAPPORTI TRA CONCESSIONARI ED EFFETTI DEL DECESSO DEL CONCESSIONARIO

Art. 89 - Subentro familiare nella concessione

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone indicate nell'art. 87, in posizione di maggiore prossimità, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al servizio di polizia mortuaria, richiedendo contestualmente il subentro nella intestazione della concessione fino alla relativa scadenza.

Quando, tra le persone di cui al comma precedente concorrano il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto col defunto (quest'ultima se designata) e parenti in linea discendente di 1° grado del concessionario deceduto, questi sono, a questi fini, considerati a pari titolo nell'assunzione della qualità di concessionari.

Quando, tra le persone di cui al comma 1 concorrano il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto col defunto (quest'ultima se designata) e parenti in linea ascendente di 1° grado del concessionario deceduto, senza che vi siano parenti di 1° grado in linea discendente, oppure concorrano il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto col defunto (quest'ultima se designata) e parenti di 2° grado, sia in linea diretta che collaterale, subentra solo il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto col defunto (quest'ultima se designata).

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, opera l'istituto della rappresentazione, nei termini di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione per effetto del subentro è effettuato dal servizio di polizia mortuaria.

Nel caso di pluralità di concessionari gli stessi si accordano per designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e limitatamente ai rapporti con questo.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Per le concessioni di cellette ossario oppure di nicchie cinerarie, il subentro non fa assumere la qualità di concessionario, ma unicamente l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 90 - Subentro ereditario ed estinzione della famiglia

La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 86, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano stati istituiti eredi, né state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Quando vi sia estinzione della famiglia, la qualità di concessionario è assunta da eredi istituiti, che, qualora siano persone fisiche, acquisiscono altresì il diritto di sepoltura per sé e per gli appartenenti alla propria famiglia. Qualora l'erede istituito sia ente o altro soggetto avente personalità giuridica, l'assunzione della qualità di concessionario concerne esclusivamente gli obblighi di cura e manutenzione del sepolcro, nonché gli obblighi sulla conservazione e operazioni sui defunti tumulati, salvo solo il caso in cui l'ente istituito quale

erede non abbia nel proprio statuto od ordinamento, al momento dell'assunzione della qualità di erede, anche gli scopi di dare sepoltura alle persone previste nello statuto od ordinamento dell'ente medesimo.

Nel caso di famiglia estinta e senza eredi istituiti, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di cessazione della concessione.

Art. 91 - Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente

Per le concessioni fatte ad enti, quando vi sia la cessazione, lo scioglimento, la soppressione o l'estinzione dell'ente, la concessione cessa, salvo il caso in cui vi sia fusione, aggregazione, trasformazione (comunque denominata) riunione ad altro ente avente tra i propri scopi statutari anche quello della sepoltura delle persone appartenenti a questo ultimo o nell'atto che dispone la cessazione, lo scioglimento, estinzione non risulti, in forma espressa, che l'ente subentrante assume tutte le funzioni dell'ente cessato (quale ne sia il titolo di cessazione).

Nei casi in cui non operi la salvaguardia considerata al comma precedente, il comune provvede alla dichiarazione di cessazione della concessione.

CAPO XVI DECADENZA , REVOCA , ESTINZIONE E SCADENZA

Art. 92 - Decadenza della concessione

La concessione del diritto di uso decadrà in pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 86, quando:

- a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
- b) per le sepolture di famiglia o collettività, la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro un anno dalla data del contratto salvo proroga concessa dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria , per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di raccomandata messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Art. 93 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, il sepolcro, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Art. 94 - Revoca delle concessioni

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal comune, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia a tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno 60 giorni prima, o in difetto mediante pubblicazione con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Art. 95 – Adempimenti della revoca delle concessioni

1. La revoca della concessione sussiste ed è dichiarata altresì nei seguenti casi:

- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 86;
- quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell'art. 89 o vi sia l'estinzione della famiglia senza istituzione di eredi;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della revoca della concessione nei casi previsti ai punti precedenti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi e indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche della popolazione residente presso l'anagrafe del Comune.

La dichiarazione di revoca, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro trenta giorni successivi alla diffida di cui ai punti precedenti.

Art. 96 – Effetti della revoca delle concessioni

La revoca ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Ove non sia determinabile il momento del fatto, essa decorre dall'adozione del provvedimento che la dichiara.

Pronunciata la revoca della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, resti mortali, urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Dopodiché, il comune dispone eventualmente per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato del manufatto, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune, fatta salva la possibilità di concedere manufatti nello stato di fatto in cui si trovano, ponendo a carico dei nuovi concessionari sia gli oneri manutentivi o di restauro sia quelli relativi alla traslazione dei feretri ivi giacenti.

La dichiarazione di revoca non fa venire meno l'applicazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento.

Art. 97 - Estinzione naturale delle concessioni

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Art. 98 - Scadenza delle concessioni

1.- In tutti i casi di concessione a tempo determinato, quale ne sia il sistema o la tipologia, alla data della scadenza, che deve essere comunicata dal concessionario, quanto oggetto della concessione rientra nella disponibilità del comune, previa effettuazione delle operazioni necessarie a porlo in condizioni di immediata assegnabilità a terzi, operazioni che spettano al concessionario, a propria cura diligenza e oneri o, in caso di inadempienza, provvedendovi il comune, ripetendo quindi le spese così anticipate, comprensive degli interessi, al soggetto obbligato o ai soggetti obbligati, in quanto reperibili.

2.- Qualora l'utilizzo della concessione si protragga oltre la scadenza, anche se ciò sia stato autorizzato, i soggetti tenuti devono provvedere a corrispondere la tariffa prevista per la specifica tipologia di concessione, determinata pro-rata in ragione di ciascun trimestre, o sua frazione, di maggiore utilizzo.

3.- Non si applica la tariffa di cui al comma 2 laddove le operazioni di estumulazione ordinaria richieste dal concessionario, siano effettuate, per esigenze di operatività cimiteriale, in tempi successivi alla scadenza

CAPO XVII – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI E SEPOLCRETI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 99 - Soppressione cimiteri - Norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.285/1990.

Art. 100 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dal Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990.

CAPO XVIII – SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 101 - Custodia dei cimiteri

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei funerali e salvo i giorni di cui all'art. 108, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle tombe o sepolcreti, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale .

Art. 102 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari

Il concessionari che affidino a soggetti terzi la cura e manutenzione dei sepolcri di cui siano titolari, di cui agli articoli precedente assumono, ad ogni effetto di legge, la qualificazione di committente.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, per effetto della demanialità del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, ferma restando l'eventuale iscrizione, se necessaria, in albi ed elenchi di categorie professionali, l'osservanza delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro con il personale impiegato, di regolarità contributiva, di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la titolarità delle autorizzazioni e/o titoli per svolgere l'attività.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda, fermo restando quanto previsto dal comma precedente.

Nell'esecuzione dei lavori i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., è sufficiente ottenere il nulla osta scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili anche di pubblicità.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, avente le caratteristiche degli articoli 18 e 21 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 legge 13 agosto 2010, n. 136 e deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 47 a 48, in quanto compatibili.

Art. 103 - Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori e comunque non dovrà in alcun caso costituire intralcio al passaggio del carro funebre sentito comunque il custode del cimitero.

Art. 104 - Divieto di trattamento del materiale da costruzione

Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

Art. 105 - Trasporto materiale

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, lapidi ecc.

Art. 106 - Materiale proveniente da scavi e demolizioni

Durante la costruzione di tombe di famiglia, l'impresa commissionata dal concessionario deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell'impresa commissionata dai concessionari e lasciando indenne il comune sotto ogni profilo, di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, e' rifiuto e non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere considerato trasportato al pubblico scarico e comunque secondo quando disposto dalla normativa in materia di rifiuti.

Art. 107 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del settore Lavori Pubblici o da suo delegato.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. In ogni caso anche in assenza del segnale acustico la chiusura avviene all'ora prescritta.

L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

E' vietato lavorare nei giorni festivi e negli orari di chiusura dei cimiteri, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria e con oneri a carico del richiedente.

Con ordinanza del Responsabile del settore Lavori Pubblici o da suo delegato vengono previsti i giorni e l'orario per l'accoglimento dei feretri all'interno dei cimiteri.

Art. 108 - Ingresso al cimitero

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da diversamente abili;

Nei cimiteri, quando possibile in relazione all'ampiezza delle vie interne, è consentito l'ingresso alle auto funebri.

I mezzi devono essere di dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle piantagioni, ecc.; circolare secondo i percorsi e gli orari prestabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per il servizio funebre.

Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 109 - Circolazione e sosta

E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi e barrocci, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati e ostruire in qualsiasi modo l'ingresso del cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

Art. 110 - Accesso ai cimiteri per lavori

Gli autoveicoli, i motocarri, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 111 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze e servizi funebri.

Art. 112 - Divieto di coltivazione

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 113 - Pulizia interna

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno tagliate costantemente.

Art. 114 – Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti;
- fare questua, anche all'esterno in prossimità degli ingressi;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, anche accompagnati a mano;
- introdurre animali;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre preliminarmente anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni;

- assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- trattenersi nei cimiteri oltre l'orario di chiusura.

I divieti predetti, quando applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo eventuali autorizzazioni.

Nei casi di infrazioni più gravi sarà richiesto l'intervento dei vigili urbani ed eventualmente dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 115 - Riti funebri

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al servizio di custodia.

Art. 116 - Obbligo di comportamento

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di cadaveri ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo alla Autorità Giudiziaria.

CAPO XIX – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 117 – Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

Art. 118 – Custode

Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore di lavoro;

Art. 119 – Obblighi e divieti

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 120 – Sorveglianza

Il custode ha il dovere di impedire ove si ingenerino servitù e abusi, in pregiudizio del cimitero sia nell'interno come all'esterno e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio o animali.

Inoltre il custode vigilerà che e persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto a quanto prescritto dal presente regolamento.

Art. 121 – Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

Nel mese di gennaio di ciascun anno il custode trasmetterà all'Ufficio di Stato Civile una copia del registro di cui all'art. 46 riferentesi all'anno precedente.

Art. 122 – Compiti particolari del custode

Spetta inoltre al custode:

- ritirare, per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di cadavere o di resti mortali;
- tenere costantemente aggiornato il registro di cui all'art. 46 del presente Regolamento;
- provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per inumazioni ed alla sepoltura dei cadaveri nei campi comuni;
- assistere e sorvegliare la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- assistere e sorvegliare, ~~insieme al medico dell'U.S. Locale~~, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendo il relativo verbale nonché, occorrendo;
- raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- tenere aggiornata con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle ecc. e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza la dovuta autorizzazione e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- segnalare al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- denunciare al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

Art. 123 – Custode- Necroforo – Compiti

Qualora, al custode, siano affidate anche le mansioni di necroforo adempirà ai seguenti servizi principali:
scaricamento dei cadaveri dal carro funebre;
accompagnamento dei cadaveri nel cimitero.

CAPO XX – CREMAZIONI

CREMAZIONI

Art. 124 Cremazione

1. La cremazione consiste nell'incenerimento del cadavere, delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni ed estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora completamente mineralizzati.
2. La legge 130/2001 stabilisce che la gestione dei crematori spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'art. 113 del Testo Unico delle leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 125 – Cremazione di cadaveri

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute nell'ambito del territorio comunale viene autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto, nei modi di seguito indicati, oppure, in assenza di volontà contraria espressa dal defunto, sulla base della volontà espressa dai familiari di grado più elevato:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.

Ai fini della cremazione risulta indifferente la forma testamentaria a cui si è fatto ricorso: testamento pubblico, segreto, olografo. Tuttavia in questi due ultimi casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione. Pertanto la copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che dovrà essere prodotta, dovrà essere munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

c) dichiarazione su carta libera resa all'Ufficiale dello Stato Civile dal coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto col defunto (quest'ultima se designata) o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la volontà di procedere alla cremazione del defunto deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

La dichiarazione dei familiari può essere resa anche all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto. In ogni caso la dichiarazione resa viene consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di necropsia dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge 130/2001 art. 3 comma 1 lettera a).

In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. In presenza della volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 126 - Destinazione delle ceneri della cremazione di cadaveri

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna, possono:

- a) essere conservate nelle cellette-ossario disponibili presso il cimitero comunale, o in altri cimiteri, stipulando apposito contratto presso gli uffici del Comune;
- b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculi del cimitero, in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
- c) essere trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri del Comune o di altri Comuni;
- d) essere affidate per la conservazione a persone, enti ed associazioni;
- e) essere disperse nei luoghi di cui al successivo articolo 139;
- f) essere inumate di cui all'art. 141.

Le ceneri, se non altrimenti disposto, vengono disperse nel cinerario comune del Cimitero del capoluogo.

Art. 127 Cremazione di ossa e di resti mortali

1. A richiesta degli aventi titolo, le ossa e i resti mortali non mineralizzati rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo minimo di 10 anni e di estumulazione dopo un periodo minimo di venti anni, possono essere, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, avviati a cremazione.

2. La cremazione è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto del defunto (se da quest'ultimo designato) o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

3. Per la cremazione delle ossa e dei resti mortali non mineralizzati non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

4. Se i familiari di cui al comma 2 non hanno stabilito niente in merito alla destinazione delle ceneri, queste verranno disperse nel cinerario comune del capoluogo.

5. Della cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune dispone Responsabile del settore Lavori Pubblici o da suo delegato con specifica ordinanza.

Art. 128 Destinazione delle ceneri della cremazione di ossa e resti mortali

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna, possono:

- a) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculi del cimitero, in presenza di un feretro, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
- b) essere trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri del Comune o di altri comuni;

Art. 129 Volontà del defunto

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria in una delle forme indicate nell'art. 125, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- c) dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile dai familiari di cui al precedente articolo 125 in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.

Art. 130 Soggetto affidatario

- 1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, associazione.
- 2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e specifico processo di verbale di consegna a persona legittimata a custodire l'urna.
- 3. Il soggetto individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri presenta un'istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e la contestuale accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e l'eventuale persona diversa a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscrive il verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata;
 - e) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso dalla residenza.

Art. 131 Luogo della conservazione

1. Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario o diversamente nell'abitazione indicata, sempre nell'ambito del territorio comunale di Scarperia e San Piero. Se l'affidatario cambia il luogo di conservazione dell'urna questo deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni.

Art. 132 Autorizzazione all'affidamento

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scarperia e San Piero nei casi in cui il luogo di conservazione delle ceneri si trovi nell'ambito dello stesso territorio comunale.

2. Per le ceneri di persone, decedute nel Comune di Scarperia e San Piero o conservate in uno dei cimiteri del Comune, ma destinate ad essere conservate in altro Comune, il Comune di Scarperia e San Piero autorizza il solo trasporto dell'urna.
3. Qualora l'affidatario, decida di trasferire le ceneri, già affidate e custodite nel territorio del Comune di Scarperia, e San Piero in altro Comune, è necessaria una nuova autorizzazione all'affidamento da parte del Comune nel cui territorio verranno custodite.
4. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti non appaia adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.
5. L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite possono essere conferite al cinerario comune o tumulate in un cimitero scelto dagli aventi titolo.
6. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Art. 133 Decesso dell'affidatario

1. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario Comune.

Art. 134 Controlli

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria.
2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

Art. 135 Registro degli affidamenti

1. Dovrà essere predisposto presso l'Ufficio di Stato Civile apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo dell'affidamento, le eventuali variazioni intervenute e gli esiti degli eventuali controlli effettuati.

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 136 Volontà del defunto

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita in forma scritta come segue:
 - a) disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva. La dichiarazione resa presso l'associazione deve essere datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere disperso. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione così come l'attestazione dell'iscrizione del de cuius. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;
 - c) dichiarazione del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto del defunto (se da quest'ultimo designato), congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblici ufficiali e appositamente autenticata.

Art. 137 Incaricato della dispersione

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà.

Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

- a) coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto del defunto (se da quest'ultimo designato)
- b) figli
- c) altri familiari aventi diritto
- d) esecutore testamentario
- e) legale rappresentante dell'associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
- f) personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.

Art. 138 Autorizzazione alla dispersione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro Comune, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito il nulla osta dal Comune interessato.

2. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo della dispersione, anche presentando eventuali supporti cartografici e/o fotografici e, in caso di dispersione in aree private, consegnando dichiarazione scritta di assenso del proprietario.

4. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve provvedere al pagamento della vigente tariffa, il cui importo viene determinato dalla Giunta Comunale nei limiti di quello massimo stabilito annualmente dal Ministero dell'Interno per il territorio nazionale.

Art. 139 Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Scarperia e San Piero la dispersione è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel "giardino della memoria" all'interno del cimitero di Petrona, o in analoghe opere eventualmente presenti negli altri cimiteri comunali;

b) in aree naturali demaniali, a distanza di oltre 200 m. da centri abitati e insediamenti abitativi, con esclusione delle zone adibite a verde attrezzato, a campeggio, a giardini pubblici, ad uso turistico e a distanza di oltre 200 m. da pubblici esercizi;

La dispersione nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti, in modo che non interferisca negativamente sui punti di prelievo di acque ad uso potabile.

c) in località Monte Altuzzo in prossimità del Passo del Giogo, area di proprietà regionale e in gestione all'Unione Montana dei Comuni del Mugello (nulla osta ns. prot. 0021653 del 18.12.2017).

d) in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari concesso con dichiarazione scritta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La dispersione in questo caso non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

2. La dispersione è comunque vietata all'interno dei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 punto 8 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 140 Registro delle dispersioni

1. Dovrà essere predisposto, presso l'Ufficio di Stato civile apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse, il luogo della dispersione e quello dell'esecutore della dispersione.

INUMAZIONE DELLE CENERI

Art. 141 Inumazione delle ceneri

1. L'inumazione delle ceneri, per una lenta dispersione, è consentita solo in area cimiteriale.

2. La durata dell'inumazione è prevista in cinque anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di dieci anni.

3. All'interno del cimitero di Scarperia e San Piero viene predisposto un apposito campo per le inumazioni delle ceneri. Non è consentita l'inumazione delle ceneri in campi diversi ovvero è possibile l'inumazione di un'urna cineraria anche sopra una tomba a terra comune (capo XIV del DPR n. 285/1990); in tal caso la durata dell'inumazione è pari al periodo residuo per il cadavere.

4. Le fosse di inumazione delle urne devono avere dimensioni minime di m 0,25 per 0,25 e separate tra loro da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. È d'obbligo uno strato di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

5. Le fosse di inumazione saranno contraddistinte da identici cippi sui quali saranno fissate identiche targhe di materiale lapideo o di altro materiale con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. La dimensione e le caratteristiche dei cippi e delle targhe vengono stabilite dalla direzione dei servizi cimiteriali, anche in relazione alle misure delle fosse adottate, pur nel rispetto di quelle minime prefissate.

6. Le urne destinate all'inumazione devono essere costituite di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

7. Il servizio di inumazione delle ceneri viene svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali, previo pagamento della relativa tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

8. Alla scadenza dell'inumazione, trattandosi di una forma di dispersione e non dovendo, quindi, procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso sarà collocato in prossimità del campo.

CAPO XXI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 142 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale propria qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato, nonché agli eventuali controinteressati, se noti, e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, i regolamenti comunali di polizia mortuaria precedenti (approvati dagli ex Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve) e il regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione, la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti dell'ex Comune di San Piero a Sieve cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 143 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dal precedente articolo, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, esclusivamente per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Si dà atto che le concessioni perpetue rilasciate a partire dal 10 febbraio 1976 con durata risultante in violazione delle disposizioni del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, avendo trovato, da tale data, applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, oggi abrogato e riformulato, nel medesimo tenore, nell'articolo 108 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., vanno ritenute, di diritto, di durata pari a novantanove anni decorrenti dalla stipula del relativo atto o dalla data d'inizio della concessione, qualora dal relativo atto risulti diversa da quella della stipula.

Sono fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data del 10 febbraio 1976.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciata anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Le concessioni perpetue potranno essere oggetto di revoca qualora con atto della Giunta Comunale sia accertata l'insufficienza dei loculi cimiteriali o sepolcreti in un determinato cimitero rispetto alle attuali necessità e l'impossibilità di ampliare il suddetto cimitero dando contezza dell'interesse pubblico perseguito. Si applicano, per la revoca, le modalità previste al Capo XVI decadenza , revoca , estinzione , scadenza del presente Regolamento.

Art. 144 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Assenza di regolare atto di concessione

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale" quale mera presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base dei documenti ad es. registri, repertori, schedari, del quale può essere richiesto accertamento giudiziale della sussistenza dei connessi diritti.

Il provvedimento giudiziale di accertamento del diritto vantato, divenuto cosa giudicata, tiene luogo al regolare atto di concessione mancante.

Art. 145 - Sanzioni

Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 146 – Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore.

Art. 147 - Clausola di adeguamento e revisione

Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, quest'ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva corrispondenza all'interesse pubblico e alle esigenze della comunità locale, tenuto conto dell'evoluzione dei costumi e delle forme di sepoltura, decorsi dieci anni dalla sua efficacia o anche prima laddove si modifichi sostanzialmente l'attuale modalità di gestione dei servizi cimiteriali.

Art. 148 - Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea

Le disposizioni del presente Regolamento non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

Art. 149 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Resta in vigore per il Comune di Scarperia e San Piero il Regolamento per la Costruzione delle cappelle private

Art. 150 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.

Indice

Indice generale

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.....	1
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	2
Art. 1 – Finalità delle norme.....	2
Art. 2 – Competenza del servizio.....	2
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....	2
Art. 3 – Denuncia dei decessi.....	2
Art. 4 – Denuncia decessi accidentali o delittuosi.....	2
Art. 5 – Denuncia della causa di morte.....	2
Art. 6 – Comunicazione decessi dovuti a reati.....	2
Art. 7 – Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali.....	3
Art. 8 – Medico necroscopo.....	3
CAPO III - AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO.....	3
Art. 9 – Autorizzazione alla sepoltura.....	3
Art. 10 – Nulla osta dell'autorità giudiziaria.....	3
Art. 11 – Nati morti e prodotti abortivi.....	3
CAPO IV - OSSERVAZIONE DELLE SALME.....	3
Art. 12 – Periodo di osservazione.....	3
Art. 13 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente.....	3
Art. 14 – Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per.....	4
avanzato stato di putrefazione.....	4
Art. 15 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.....	4
Art. 16 – Prescrizioni per osservazione di salma portatrice di radioattività.....	4
Art. 17 – Deposito di osservazione.....	4
Art. 18 – Trasporto salme al deposito di osservazione.....	4
Art. 19 – Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione.....	4
Art. 20 – Depositi ed obitori speciali.....	4
CAPO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI.....	4
Art. 21 – Riconcontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di.....	4
cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri.....	4
Art. 22 – Deposito del cadavere nel feretro.....	5
Art. 23 – Obbligo del feretro individuale.....	5
Art. 24 – Caratteristiche feretri per inumazioni.....	5
Art. 25 – Divieto di uso di materiale non biodegradabile.....	5
Art. 26 – Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni.....	5
Art. 27 – Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune.....	5
Art. 28 – Feretri speciali per trasporto di cadavere in altro Comune.....	6
Art. 29 – Verifica e chiusura dei feretri.....	6
Art. 30 – Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI.....	7
Art. 31 – Orario, percorsi e controllo dei servizi di trasporto funebre.....	7
Art. 32 - Carri funebri e rimesse.....	7
Art. 33 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di.....	7
radioattività.....	7
Art. 34 - Trasporto cadavere ad altro Comune o all'estero.....	7
Art. 35 - Autorizzazione al trasporto.....	7
Art. 36 - Autorizzazione al trasporto fuori dal Cimitero o in altro Comune o all'estero.....	7
Art. 37 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive.....	8
Art. 38 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri.....	8
Art. 39 - Obbligo della autorizzazione al trasporto.....	8
Art. 40 - Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.....	8
Art. 41 Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati.....	8
all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.....	8

Art. 42 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili.....	8
Art. 43 - Trasporto di cadaveri da e per l'estero.....	9
CAPO VII – CIMITERI E BACINI DI ACCOGLIMENTO.....	9
Art. 44 – Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero.....	9
Art. 45 – Accoglimento dei cimiteri.....	9
Art. 46 – Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni.....	9
Art. 47 – Consegna registro al Comune.....	10
Art. 48 – Divieto di riapertura del feretro.....	10
CAPO VIII – PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO.....	10
Art. 49 - Disposizioni generali.....	10
Art. 50 – Camera mortuaria.....	10
Art. 51 – Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private.....	10
Art. 52 – Disposizione campi comuni.....	10
Art. 53 – Piano Regolatore di ciascun cimitero - Planimetria del cimitero – Custodia e aggiornamento.....	10
CAPO IX– SISTEMI DI SEPOLTURA.....	11
INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE.....	11
Art. 54 – Scavatura e utilizzazione delle fosse.....	11
Art. 55 – Numerazione e individuazione delle fosse – Segni funerari.....	11
Art. 56 – Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento.....	11
Art. 57 – Fosse per inumazione cadaveri oltre 10 anni.....	11
Art. 58 – Fosse per inumazione cadaveri sotto 10 anni	11
Art. 59 – Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa.....	11
TUMULAZIONI.....	11
Art. 60 – Carattere privato delle sepolture per tumulazione.....	11
Art. 61 – Sistemi di tumulazione.....	12
Art. 62 Riutilizzo delle tumulazioni.....	12
Art. 63 – Casse per le tumulazioni.....	12
Art. 64 - Tumulazioni provvisorie.....	12
Art. 65 - Divieto di riapertura sepolture.....	13
CAPO X – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	13
ESUMAZIONI.....	13
Art. 66 - Esumazioni - Carattere.....	13
Art. 67 - Esumazioni ordinarie.....	13
Art. 68 - Esumazioni straordinarie.....	14
Art. 69 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie.....	14
Art. 70 - Ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni.....	14
ESTUMULAZIONI.....	14
Art. 71- Estumulazioni ordinarie.....	14
Art. 72 - Divieto di riduzione di cadaveri estumulati.....	14
Art. 73 - Estumulazioni straordinarie.....	15
Art. 74 - Norme particolari per le estumulazioni.....	15
CAPO XI DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	15
Art. 75 - Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali.....	15
a. Oggetti da recuperare.....	15
b. Disponibilità dei materiali.....	15
CAPO XII – OSSARIO COMUNE.....	15
Art. 76 - Ossario comune.....	15
CAPO XIII– CONCESSIONI CIMITERIALI	15
Art. 77 - Durata e decorrenza delle concessioni.....	16
Art. 78 - Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia.....	17
Art. 79 - Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.....	17
Art. 80 – Concessioni di loculi stagni e areati.....	17
a. concessioni di loculi stagni	17
b. concessioni di loculi areati.....	17
Art. 81 – Concessioni di aree per sepolcreti e di sepolcreti costruiti dal Comune.....	18
a. concessioni di aree per sepolcreti	18
b. Concessioni sepolcreti	18

Art. 82 - Concessioni speciali gratuite.....	18
Art. 83 - Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione.....	18
Art. 84 – Certificato di regolare esecuzione sepolcreto.....	19
Art. 85 - Collocazione monumenti funebri - Obbligo all'autorizzazione.....	19
Art. 86 - Manutenzione sepolture private.....	19
CAPO XIV DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALLA CONCESSIONE.....	19
Art. 87 - Diritto d'uso.....	19
Art. 88 - Contratto di concessione.....	20
CAPO XV RAPPORTI TRA CONCESSIONARI ED EFFETTI DEL DECESSO DEL CONCESSIONARIO	20
Art. 89 - Subentro familiare nella concessione.....	20
Art. 90 - Subentro ereditario ed estinzione della famiglia.....	20
Art. 91 - Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente	21
CAPO XVI DECADENZA , REVOCA , ESTINZIONE E SCADENZA.....	21
Art. 92 - Decadenza della concessione.....	21
Art. 93 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni.....	21
Art. 94 - Revoca delle concessioni	21
Art. 95 – Adempimenti della revoca delle concessioni.....	22
Art. 96 – Effetti della revoca delle concessioni.....	22
Art. 97 - Estinzione naturale delle concessioni.....	22
Art. 98 - Scadenza delle concessioni.....	22
CAPO XVII – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI E.....	23
SEPOLCRETI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI.....	23
Art. 99 - Soppressione cimiteri - Norme applicabili.....	23
Art. 100 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili.....	23
CAPO XVIII – SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA	23
Art. 101 - Custodia dei cimiteri.....	23
Art. 102 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari.....	23
Art. 103 - Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori.....	24
Art. 104 - Divieto di trattamento del materiale da costruzione.....	24
Art. 105 - Trasporto materiale.....	24
Art. 106 - Materiale proveniente da scavi e demolizioni.....	24
Art. 107 - Orario.....	24
Art. 108 - Ingresso al cimitero.....	24
Art. 109 - Circolazione e sosta.....	25
Art. 110 - Accesso ai cimiteri per lavori.....	25
Art. 111 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari.....	25
Art. 112 - Divieto di coltivazione.....	25
Art. 113 - Pulizia interna.....	25
Art. 114 – Divieti speciali.....	25
Art. 115 - Riti funebri	26
Art. 116 - Obbligo di comportamento.....	26
CAPO XIX – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI	26
Art. 117 – Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri.....	26
Art. 118 – Custode.....	26
Art. 119 – Obblighi e divieti.....	26
Art. 120 – Sorveglianza.....	27
Art. 121 – Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni.....	27
Art. 122 – Compiti particolari del custode.....	27
Art. 123 – Custode- Necroforo – Compiti.....	27
CAPO XX – CREMAZIONI	27
Art. 124 Cremazione.....	27
Art. 125 - Cremazione di cadaveri.....	28
Art. 126 - Destinazione delle ceneri della cremazione di cadaveri.....	28
Art. 127 Cremazione di ossa e di resti mortali.....	28
Art. 128 Destinazione delle ceneri della cremazione di ossa e resti mortali.....	29
Art. 129 Volontà del defunto.....	29

Art. 130 Soggetto affidatario.....	29
Art. 131 Luogo della conservazione.....	29
Art. 132 Autorizzazione all'affidamento.....	30
Art. 133 Decesso dell'affidatario.....	30
Art. 134 Controlli.....	30
Art. 135 Registro degli affidamenti.....	30
Art. 136 Volontà del defunto.....	30
Art. 137 Incaricato della dispersione.....	31
Art. 138 Autorizzazione alla dispersione.....	31
Art. 139 Luoghi di dispersione delle ceneri.....	31
Art. 140 Registro delle dispersioni.....	32
INUMAZIONE DELLE CENERI.....	32
Art. 141 Inumazione delle ceneri.....	32
CAPO XXI – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	32
Art. 142 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	32
Art. 143 - Concessioni pregresse	32
Art. 144 - Sepulture private a tumulazioni pregresse – Assenza di regolare atto di concessione.....	33
Art. 145 - Sanzioni.....	33
Art. 146 – Abrogazione precedenti disposizioni.....	33
Art. 147 - Clausola di adeguamento e revisione	33
Art. 148 - Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea	33
Art. 149 - Disposizioni finali	33
Art. 150 - Entrata in vigore.....	33